



COMUNE di PORTO AZZURRO  
Provincia di Livorno

REG. ORDINANZE N. 20

Li, 29 APR 2017

**PROROGA DEI TERMINI PER L'ADEMPIMENTO DELL'ORDINE DI REMISSIONE IN PRISTINO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 77 DEL 10.12.2015 PER LA DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DEI LUOGHI PER OPERE ABUSIVE REALIZZATE SU UN TERRENO SITO IN PORTO AZZURRO, LOC. REALE, DISTINTO AL N.C.E.U. FOGLIO 8 MAPP. 556 NELL'ABITAZIONE DISTINTA AL SUB. N. 601.**

**IL SINDACO**

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica, Ufficio Edilizia Privata, del Comune di Porto Azzurro n. 77 del 10.12.2015, ad oggetto "Ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi per opere abusive realizzate su un terreno sito in Porto Azzurro, Loc. Reale, distinto al N.C.E.U. foglio 8 mapp. 556 nell'abitazione distinta al sub. n. 601." emessa nei confronti della Sig.ra Francesca Bettini, assegnando a questo fine il termine di 90 giorni;

**RICHIAMATA** altresì le istanze del 13 marzo 2017 e del 26.04.2017, della sig.ra Bettini, tesa a conseguire, per motivate ragioni, la sospensione/proroga dell'ordinanza sopra citata;

**VISTO** che

1. il TAR, con sentenza n. 373 del 29.02.2016, ha rigettato il ricorso presentato dalla parte interessata;
2. il Consiglio di Stato, con decreto monocratico n. 771 del 08.03.2016, e con ordinanza n. 1789 del 20.05.2016, ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato;
3. il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1913 del 24.4.2017, ha rigettato l'appello, confermando quindi il provvedimento impugnato;

**DATO ATTO** pertanto che l'Ordinanza deve essere eseguita ;

**CONSIDERATO** che la fattispecie presenta delle assolute peculiarità, ed al contempo, esigenze del tutto rilevanti, ed in sintesi:

- a) è decorso un lungo lasso dalla emanazione dell'ordine di remissione in pristino (un anno e 5 mesi), oltre al fatto che il Consiglio di Stato ha inizialmente riformato l'ordinanza di I grado, quindi, occorre tenere conto del fatto che, a seguito dell'andamento processuale, è necessario assegnare un nuovo termine, in linea con il principio di sufficienza del termine per la remissione, previsto dal D.P.R. 380/2001;
- b) la demolizione richiede il rispetto della normativa vigente in materia edilizia e pertanto, la presentazione di un progetto, o istanza di titolo o di SCIA o simili;
- c) nei Comuni elbani, incluso Porto Azzurro, è prassi consolidata disporre, mediante ordinanza, il divieto di porre in essere attività edilizia dal 15 giugno al 15 settembre, per esigenze connesse alle interferenze tra presenze turistiche e attività edili; lasso nel quale sarebbe impedito svolgere la demolizione;
- d) Si deve considerare il particolarissimo stato di bisogno e l'emergenza abitativa della famiglia, del tutto serio, attuale ed evidente, riassumibile nelle seguenti ragioni e circostanze:
  1. l'immobile è l'unico luogo di dimora della famiglia della sig.ra Bettini, composta da Ella, dal compagno e dai tre figli minori Nicola, Margot e Dafne rispettivamente di 6, 4 e 2 anni;
  2. la Sig.ra Bettini è priva di reddito: la ricorrente e la famiglia gravano sui soli redditi del compagno;
  3. è risultato, alla data odierna, complesso rinvenire una nuova dimora, per diverse ragioni:
    - a. la famiglia è composta da 5 persone, con l'esigenza, quindi, di un immobile idoneo anche sotto il profilo igienico-sanitario;
    - b. è dato noto quello dell'elevato importo dei costi di locazione all'Isola d'Elba;

non è emersa, al momento, possibilità di case popolari disponibili (pur dando atto che la Sig.ra Bertini abbia anche presentato una richiesta preliminare di assegnazione), inviata, in data 24 aprile 2017, come da documentazione presentata in data 26.04.2017 prot. n. 3262, è stata accettata una proposta di acquisto da parte della famiglia della Sig.ra Bertini, che prevede il rogito entro il 30.09.2017 (con conseguente attuazione della gravissima questione abitativa e familiare sopra delineata);

IRRILEVANTE

Il caso in esame, quella di cui al punto d) in particolare, concretano anche ragioni di pubblico interesse, che non può impedire che un nucleo familiare con figli minori anche piccoli resti privo di una abitazione;

La sospensione del termine per la remissione in pristino è prevista secondo i principi di equità e di opportunità, come ad esempio:

Il comma 1 dell'art. 241/90, per la quale "l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge";

La giurisprudenza, in merito alla proroga del termine per la demolizione, vedasi anche T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 30 gennaio 2015, n. 170; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 10 dicembre 2013, n. 2790; Cassazione penale, sez. III, 16 aprile 2009, n.22440;

Art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi concernenti l'ordinamento degli enti locali, - Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

Art. 1 del D.P.R. 380/2001 - Testo Unico (disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia);

In tutto ciò premesso, in accoglimento dell'istanza del 13.3.2017

### DISPONE

la proroga per l'adempimento dell'ordine di remissione in pristino di cui all'Ordinanza n. 77/2015, fissando il termine per l'esecuzione della stessa al 31.10.2017, con riserva da parte di questa Amministrazione di modificarlo ed integrarlo a seconda delle circostanze.

La presente ordinanza sia notificata all'interessata e alle sotto indicate autorità:

- Alla Procura della Repubblica di Livorno;
- Alla Prefettura di Livorno;
- Al Comando Polizia Municipale del Comune di Porto Azzurro;
- Al Comando dei Carabinieri di Porto Azzurro;
- Pubblicata sull'Albo comunale per giorni 30.

### INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale davanti al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nelle misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, del D.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di notificazione.

IL SINDACO  
Luca Simonini

